



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 91 DEL 04/07/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA GIARDINETTO E VIA MONTELLO.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso** che le vie Giardinetto e Montello sono strade a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

**Visto**

- le richieste di intervento di adeguamento della disciplina della sosta sulle vie Giardinetto e Montello, pervenute con corrispondenza mail da parte dell'utenza residente al condominio di via Montello 9;
- l'esito del sopralluogo compiuto in data 13/05/2025 da parte del personale di polizia locale;

**Considerato**

- che la banchina stradale esistente sul margine nord del tratto di via Giardinetto compreso fra le intersezioni con via Montello e il secondo vicolo di via Giardinetto risulta insufficiente ad ospitare la sosta dei veicoli preservando nel contempo le condizioni di sicurezza per il mantenimento del doppio senso di circolazione;

**Visto** l'informativa di giunta n. 2025/76 del 26/06/2025;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con particolare riguardo alla suindicata categoria di utenti;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

**ORDINA**

1. che su entrambi i margini del tratto di **via Giardinetto** compreso fra le intersezioni con via Montello e il secondo vicolo di via Giardinetto, la sosta venga permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti;
2. che su entrambi i margini del tratto di **via Montello**, la sosta venga permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti;

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.